

licato il 13/01/2021

N. 00009/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00938/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 938 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Rozzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi, n. 42;

contro

L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud e Commissione Assegnazione Alloggi, non costituite in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

– della determinazione della Commissione Assegnazione Alloggi, n. -OMISSIS-, recante la Graduatoria Provvisoria per l'Assegnazione di Alloggi Residenziali

Pubblici nel Comune di -OMISSIS- Art. 7 L.R. del 17 Febbraio 2010 n°3 e suoi regolamenti attuativi;

- della determinazione della Commissione Assegnazione Alloggi del -OMISSIS-;
- della determinazione della Commissione Assegnazione Alloggi, n. -OMISSIS-, recante Graduatoria Definitiva, datata 15 settembre 2020, per l'Assegnazione di Alloggi Residenziali Pubblici nel Comune di -OMISSIS- Art. 7 L.R. del 17 Febbraio 2010 n°3 e suoi regolamenti attuativi;
- della determinazione della Commissione Assegnazione Alloggi del -OMISSIS-;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;

Premesso che il ricorrente impugna i provvedimenti, in epigrafe specificati, con cui è stato collocato nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale nel Comune di Nizza Monferrato con soli punti cinque, essendogli stata rifiutata l'attribuzione di ulteriore punteggio derivante da sfratto abitativo;

Considerato che il gravame non pare fornito del necessario *fumus boni iuris*, in quanto:

- è un fatto pacifico, ammesso anche da parte ricorrente, che il provvedimento di convalida di sfratto prodotto all'amministrazione sia stato emesso in data 21.07.2020

e, quindi, successivamente alla scadenza dei termini per la richiesta di riesame dell'assegnazione del punteggio in graduatoria fissata al 17.07.2020, non potendo quindi essere computato a detti fini;

- tale dirimente circostanza non è superabile adducendo quale motivazione che l'udienza fissata per la convalida dello sfratto sarebbe stata rinviata al 21.07.2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, trattandosi di affermazione, oltre che indimostrata, non rilevante rispetto al dato oggettivo della scadenza dei termini per il riesame;

Ritenuto, pertanto, di non ravvisare profili di fondatezza del ricorso tali da far ritenere apprezzabili favorevolmente le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente e stimato comunque equo compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.